

30997-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 107/09 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da:

Gaetano De Amicis
Angelo Costanzo
Maria Sabina Vigna
Pietro Silvestri
Stefania Riccio

- Presidente relatore -

- Estensore -

Sent. n.sez. 1394
CC - 14/07/2023 R.G..
24676/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Gaetano De Amicis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di _____ in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria _____, ai fini dell'esecuzione della condanna alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione per i reati di lesioni personali e omissione di soccorso, commessi

L'arresto di _____ è avvenuto in data _____, era stato convalidato dal Consigliere delegato della Corte di appello di Torino, che aveva applicato nei suoi confronti, in vista della consegna, la misura cautelare della custodia in carcere, tuttora in esecuzione.

2. Ha proposto ricorso l'arrestato, a mezzo del difensore, avv. Emanuele Crozza, deducendo un unico motivo, di seguito sintetizzato, di violazione di legge ex art. 606, co.1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 6 e 18 legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché all'art. 3 Convenzione EDU.

Sussiste in _____ un rischio sistemico di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 Convenzione EDU, in ragione delle endemiche problematiche di sovraffollamento degli istituti penitenziari di quel Paese.

La Corte territoriale ha inoltrato richiesta di informazioni integrative dettagliate all'Autorità _____ in merito alle condizioni di trattamento penitenziario che saranno in concreto riservate al ricorrente, ai sensi dell'art. 16, legge n. 69 del 2005.

Dopo una prima relazione del _____ che la stessa Corte di appello aveva valutato come insufficiente, l'Amministrazione penitenziaria _____ ha inviato una relazione integrativa, in data _____ in cui si limitava a prefigurare un diverso istituto di destinazione, senza specificare il nesso con le esigenze di cura di _____ e senza indicare che sia ivi in adozione un protocollo medico specifico per soggetti affetti dalla medesima patologia (sindrome da HIV).

In ogni caso, al ricorrente non è garantito un regime detentivo in celle con uno spazio libero calpestabile di almeno 3 mq., esclusi gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, nei possibili istituti di destinazione.

In particolare, non è indicato quanti detenuti occuperanno la stanza e se si tratta di spazio libero, detratta la banchina (letto singolo), nella Casa

circondariale di quale sia lo spazio libero a disposizione di ciascun detenuto, nella Casa circondariale di nella quale un quinto della pena sarà applicato in regime chiuso.

Nella informativa trasmessa l'Autorità giudiziaria dichiara del tutto genericamente l'impegno della amministrazione penitenziaria nazionale a garantire uno spazio di mq. 3, esclusi i servizi sanitari.

La Corte ha ritenuto che le condizioni detentive assicurate siano compatibili con le garanzie qui invocate, in forza di garanzie compensative.

Di contro, il regime detentivo prefigurato nella fase di quarantena è in tutto assimilabile a quello c.d. "chiuso", in quanto il periodo è non breve (21 giorni) e lo spazio di agibilità sarà inferiore ai 3 mq. per detenuto (tenuto conto che dalla misura indicata va detratto l'ingombro del letto a castello, quale arredo inamovibile); anche la possibilità di trascorrere spazio all'aria aperta non sarà superiore a due sole ore giornaliere.

Il provvedimento contiene, dunque, una motivazione del tutto astratta e generica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.

2. Va premesso che in ragione della disciplina introdotta con d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di contraddittorietà ed illogicità motivazionali avverso i provvedimenti che, in tema di mandato di arresto europeo, decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Di Ghorghe Rv. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260).

Nel caso che occupa, tuttavia, la sentenza impugnata evidenzia, con riferimento ad alcune delle prospettate censure, una motivazione solo apparente, sì da potersi ritenere integrato il vizio di violazione di legge, con riguardo alla lesione della garanzia di cui all'art. 2 legge n. 69 del 2005, riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti cui si troverebbe esposto il ricorrente in ragione delle condizioni detentive nello Stato di emissione del mandato.

3. La Grande Camera della Corte di Giustizia del 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, sulla base del divieto posto dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che costituisce un valore fondamentale dello spazio euro-unitario, avente carattere assoluto, in quanto connesso al rispetto della dignità umana.

Perché si attivi la garanzia invocata, è necessario che il paventato pericolo non sia meramente supposto o ipotetico.

Già l'originario art. 18, lett. h), della legge n. 69 del 2005 richiedeva espressamente che il pericolo di trattamenti lesivi della dignità umana si connotasse come "serio" e tale opzione interpretativa è stata confermata nel vigore della nuova disciplina, essendosi ritenuto, da questa Corte di legittimità (v. Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852), che il ricorrente abbia quantomeno un onere di puntuale allegazione e che la corte di appello sia tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi riferibili a determinati gruppi di persone, vuoi circoscritte a determinati centri di detenzione».

4. Con riferimento al seguito della sentenza della Corte EDU del 25 aprile 2017, del 25 aprile 2017 (che aveva condannato quello Stato per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione carceraria, dovute al sovraffollamento ed agli spazi minimi individuali a disposizione dei detenuti) e dell'adozione, da parte dello Stato emittente, in data di un *action plan* per la rimozione delle rilevate criticità, il Comitato dei Ministri aveva esaminato le modifiche poste in essere, dando atto dei consistenti progressi, e dunque della sensibile evoluzione della situazione carceraria, che tuttavia non aveva condotto alla risoluzione definitiva di quelle disfunzioni strutturali, che dovevano essere oggetto di verifiche aggiornate (v. il rapporto n. il comunicato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa).

5. Va poi evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Ministero Giustizia, Rv. 280433, hanno ribadito l'indirizzo per il quale - in relazione al tema della violazione del c.d.

spazio minimo individuale, prospettato dal ricorrente - vari fattori compensativi, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità, nella cella collettiva, di uno spazio inferiore a tre metri quadrati (v. Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia, ribadita da 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia), costituiti da: a) la breve durata della detenzione; b) le dignitose condizioni carcerarie, c) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività all'esterno di essa; la stessa pronuncia ha precisato che, nella valutazione di tale spazio, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella, sicché vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.

In applicazione di tali principi, e proprio con riferimento si è osservato, in plurime pronunce, che, anche se lo spazio disponibile per ciascun detenuto - in regime di detenzione c.d. "chiuso" - risulti temporaneamente di poco inferiore alla soglia minima di tre metri quadri, ciò non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli *standards* convenzionali.

6. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

La motivazione resa in sentenza, a fronte di motivi specifici devoluti, non ha affatto escluso in termini adeguati la sussistenza di un concreto rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona.

Nelle informazioni integrative trasmesse dallo Stato di emissione di questo anno, si precisa che la destinazione del soggetto sarà definita solo dopo un periodo di quarantena di 21 giorni in cella collettiva, in funzione del "luogo di domicilio della persona condannata, visto anche il regime di esecuzione" riservandosi, l'Amministrazione di rivalutare, anche in seguito, tale destinazione. Segue l'indicazione delle condizioni detentive nella struttura carceraria di nella quale "molto probabilmente" il ricorrente verrà collocato, con possibilità dello stesso di essere trasferito, dopo l'esecuzione di un quinto della pena, in regime di semilibertà, presso il penitenziario di , ove potrà accedere ad un regime c.d. aperto.

La garanzia assunta dallo Stato è che il consegnando usufruirà di uno spazio minimo individuale di 3 mq., comprensivo, però, del letto e

dell'arredamento, fermo restando che il numero dei detenuti sarà configurato in ragione della dimensione della stanza.

Si tratta, dunque, di indicazioni del tutto generiche quanto alla individuazione della struttura di destinazione, che non offrono alcuna certezza neppure in ordine alla esistenza di adeguati fattori compensativi, a fronte di uno spazio certamente inferiore, a fronte della presenza di arredi fissi (letti a castello), alla soglia minima indicata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Anche nel programmato periodo di quarantena obbligatoria in cella collettiva - non certo breve, perché di 21 giorni - le garanzie compensative appaiono tutt'altro che rispettose degli indicati parametri, essendo il regime applicato in quel periodo in tutto assimilabile a quello chiuso, soprattutto per il limitato periodo di accesso agli spazi aperti esterni alla cella (due ore).

Infine, pur a fronte della comprovata grave patologia da cui il ricorrente risulta affetto, è mancata del tutto, pur a fronte delle richieste integrative avanzate dalla Corte di merito, la previsione da parte dell'Amministrazione carceraria di un programma individualizzato, calibrato sulle esigenze sanitarie del ricorrente, essendosi la Corte limitata, in termini assertivi, ad indicare che verrà garantita assistenza sanitaria, a titolo gratuito, su richiesta ovvero laddove fosse necessario.

7. La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio ad altra Corte di appello, che applicherà i principi indicati, eventualmente acquisendo ulteriori informazioni al riguardo, al fine di verificare che il trattamento che sarà riservato alla persona richiesta in consegna non sia lesivo del diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

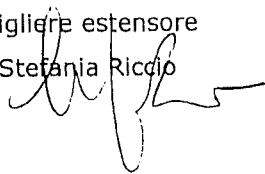
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

Così deciso il 14/07/2023

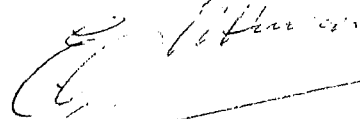
Il Consigliere estensore

Stefania Riccio



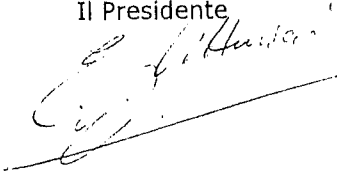
Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



Depositato in Cancelleria



17 LUG 2023
oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Don.ssa Giuseppina Curimele

